



CITTA' di MAGENTA

Settore Tecnico

Servizio Territorio e Servizi alla Città

Ufficio: Ambiente e Agricoltura

PIANO ILLUMINAZIONE COMUNALE

**REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA
ESTERNA ATTRAVERSO IL RISPARMIO ENERGETICO E L'ABBATTIMENTO
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO**

Approvato con delibera di C.C. n. 50 del 29.09.2009

Articolo 1 (Finalità)

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione da parte del Sindaco; a tal fine il progetto deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico. Dal progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti del presente regolamento e, al termine dei lavori, l'impresa installatrice deve rilasciare al comune la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato alle norme di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento e alla legislazione vigente, unitamente al certificato di collaudo. La procedura sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica; a cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.
2. Il Comune in sede di approvazione delle Concessioni edilizie e/o autorizzazioni dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti di illuminazione con gli stessi.
3. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità del presente regolamento.
4. Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l'applicazione del presente regolamento da parte di soggetti pubblici e privati tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di Osservatori Astronomici o delle Associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso.
5. In caso di accertate inadempienze il Comune adotterà opportuni provvedimenti per uniformare gli impianti ai criteri previsti dal presente regolamento e dalla legislazione vigente dando un termine per la realizzare l'adeguamento.
6. Per il controllo dell'applicazione e del rispetto del presente regolamento il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico di ARPA.
7. Entro un mese dall'applicazione del presente regolamento il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute più opportune.

Articolo 2 (Nuovi impianti)

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di appalto devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico come previsto dalla vigente normativa regionale; per

quelli in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, fatto salvo il successivo adeguamento.

2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre; gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia; gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata quando le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento devono essere installati esclusivamente apparecchi per cui le case costruttrici, importatrici o fornitrici abbiano certificato tra le caratteristiche tecniche la loro rispondenza alla legge Regione Lombardia n. 17 del 27 del Marzo 2000 e s.m.i. mediante apposizione sul prodotto della dicitura "ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia", e abbiano allegato le raccomandazioni di uso corretto. Tali apparecchi devono essere installati in modo da soddisfare ai criteri del comma 2.

4. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore ventitre ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare. Per le insegne dotate di illuminazione propria il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen.

5. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

6. Nell'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.

7. E' fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

8. Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione di tipo radente dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per manufatti di particolare e comprovato valore artistico, architettonico

e storico, sono ammesse altre forme di illuminazione, purchè i fasci di luce rimangano di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi, l'illuminamento non superi i 15 lux, l'emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro.

9. E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale.

10. Le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, alla amministrazione della giustizia e della difesa.

11. *Tutti i corpi illuminanti, compresi i manufatti che possano riflettere la luce, visibili dalle strade, per non creare una situazione di pericolo per l'utenza, non devono arrecare disturbo visivo o produrre abbagliamento.*

Articolo 3 (Impianti preesistenti)

1. Entro 31-12-2009 le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri devono essere sostituite e modificate mediante l'impiego di apparecchi ad alta efficienza e minore potenza installata.

2. Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1 i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente regolamento.

3. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.

4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già installate, come globi, lanterne o similari, entro il 31-12-2009 devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti. E'

concessa deroga, secondo specifiche indicazioni che verranno concordate con gli osservatori astronomici competenti, per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna (fino a un massimo di tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente entro le ore 20 nel periodo di ora solare e entro le ore 22 nel periodo di ora legale.

Articolo 4 (Sanzioni)

1. Chiunque non ottemperi a quanto richiesto con atto previsto all'art. 1 comma 5 del presente Regolamento incorre nella sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 17/2000 e s.m.i..
2. I proventi di dette sanzioni saranno impiegati per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente regolamento e alla legislazione regionale vigente.